

Segreterie Nazionali

VADEMECUM

FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO AL REDDITO DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO

A seguito delle criticità che stanno affrontando alcune aziende del settore, interessate da riduzione dei servizi per effetto della diffusione del Coronavirus (Covid - 19) e dei relativi interventi Governativi contenitivi, le Segreterie Nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisl e Ugl Fna hanno elaborato il presente *vademecum* che riporta le informazioni essenziali per accedere al Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno al reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico e alle relative forme di tutela rientranti nella fattispecie del caso.

Lo stesso Fondo ha lo scopo di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, come previsto dal *D.lgs. n. 148 del 2015*, e **quindi utilizzabile anche in questa fase emergenziale**.

Causali

Le aziende possono accedere alle prestazioni del Fondo in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa dovuta ad eventi temporanei, non imputabili al datore di lavoro e ai lavoratori per le seguenti causali:

- situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali (in tale fattispecie rientra la casistica della riduzione del servizio dovuta alla diffusione del Coronavirus e dai relativi interventi Governativi contenitivi del virus);
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratto di solidarietà.

Tipo di tutela

Il Fondo eroga assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente. **L'assegno mensile è pari all'80% della retribuzione imponibile previdenziale globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale e comunque **in misura non superiore ai massimali** (art. 3, comma 5, del D.lgs. n. 148/2015) che per l'anno 2020, sono pari a € 998,18, per retribuzioni inferiori o uguali a € 2.159,48, e a € 1.199,72, per retribuzioni superiori a € 2.159,48.

Tali importi, nonché le retribuzioni mensili di riferimento, vengono rivalutati annualmente con le modalità ed i criteri in atto per la Cassa Integrazione Guadagni.

Schema importo assegno ordinario

Retribuzione (euro)	Tetto	Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
Inferiore o uguale a 2.159,48	Basso	998,18	939,89
Superiore a 2.159,48	Alto	1.199,72	1.129,66

Durata

La prestazione è corrisposta per un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane in un biennio mobile. La proroga è autorizzata dal Comitato Amministratore a seguito di verifica della sussistenza dei requisiti di eccezionalità.

Per accedere al Fondo

Si specifica che la titolarità ad accedere al Fondo è in capo esclusivamente all'azienda che dovrà espletare le procedure sindacali contenute nell'allegato 5 dell'Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL del 28 novembre 2015 (riportato in allegato) e solo successivamente inoltrare la domanda all'INPS.

Procedura sindacale

- L'Azienda comunica tempestivamente, in modo scritto, alle RSU/RSA cause e durata della riduzione o sospensione attività lavorativa e numero lavoratori interessati;
- La RSU/RSA potrà richiedere entro 5 giorni esame congiunto per la ripresa dell'attività lavorativa;
- La procedura dell'esame congiunto dovrà esaurirsi entro i 5 giorni successivi.

Domanda

Una volta espletate le procedure sindacali, l'azienda dovrà presentare la domanda di accesso alla prestazione ordinaria alla sede INPS competente, non prima di 30 e non oltre 15 giorni, dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Le Segreterie Nazionali si attiveranno al fine di ridurre i tempi sopra citati, attualmente da rispettare, per gestire l'urgenza in atto.

Comitato Amministratore

Ricevuta la domanda, l'INPS provvede ad istruirla e a sottoporla al Comitato Amministratore del Fondo per l'approvazione. Le domande sono valutate dal Comitato Amministratore secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Una volta deliberata la concessione dell'intervento da parte del Comitato Amministratore del Fondo, la Struttura INPS competente rilascia conforme autorizzazione per le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dai datori di lavoro.

L'assegno ordinario è autorizzato con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro.

Contribuzione correlata

Per i periodi di erogazione degli assegni ordinari, il Fondo versa alla gestione previdenziale d'iscrizione del lavoratore interessato, la contribuzione correlata alla prestazione utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della sua misura.

Importo massimo erogabile

L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni di assegno ordinario è determinato in misura **non superiore a quattro volte l'ammontare complessivo del contributo ordinario dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente la data di presentazione della domanda**, al netto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo nel medesimo periodo. Il periodo di riferimento per il calcolo del tetto aziendale sono i dodici mesi precedenti il trimestre antecedente la data di presentazione della domanda.

Contributo addizionale

In caso di fruizione dell'assegno ordinario, le aziende sono obbligate al versamento di un contributo addizionale nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori destinatari della prestazione. La base di calcolo per l'applicazione del contributo addizionale è data dalla somma delle retribuzioni perse relative ai lavoratori coinvolti dagli eventi di sospensione o riduzione di orario.

Conclusioni

Si invitano le strutture Territoriali/Regionali ad attenersi esclusivamente a quanto sopra descritto e, in caso di manifestazione di interesse da parte aziendale di accedere al Fondo, ad informare tempestivamente le Segreterie Nazionali di riferimento, anche al fine di veicolare l'iter dell'accettazione delle domande, attraverso la presenza delle stesse nel Comitato Amministratore.

Per una lettura più approfondita si rimanda all'analisi del Decreto Interministeriale n. 10261/2019, della circolare INPS applicativa n. 134/2019 e dell'allegato 5 dell'Accordo Nazionale di rinnovo del CCNL del 28 novembre 2015 allegati al presente vademecum.